

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE VENERDÌ 27 APRILE 2012

## 1. Ricorso A.C. CESENA S.p.A.

**Rinviato per la sola camera di consiglio**

avverso le sanzioni:

a) dell'inibizione per mesi 6 al sig. Igor Campedelli;

b) dell'inibizione per mesi 6 al sig. Luca Pierluigi Della Vedova;

c) dell'ammenda di € 30.000,00 alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per l'operato ascritto al suo Presidente nonché al suo Amministratore Delegato dell'epoca dei fatti, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione:

a) dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 16, commi 1 e 6, 3, comma 1 e 4, comma 2, prima parte Regolamento Agenti di Calciatori vigenti all'epoca dei fatti;

b) dell'art. 1, comma 1 e 10, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 3, commi 1 e 3 nonché 4, comma 2, prima parte Regolamento Agenti di Calciatori nonché dell'art. 1, comma 1 Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi vigenti all'epoca dei fatti - nota n. 5496/772 pf09-10/SP/blp del 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

## 2. Ricorso A.C. CESENA S.p.A.

**Rinviato per la sola camera di consiglio**

avverso le sanzioni:

a) dell'inibizione per mesi 3 al sig. Giorgio Lugaresi;

b) dell'ammenda di € 10.000,00 alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per l'operato ascritto al suo Presidente dell'epoca,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 1 e 15, commi 1 e 2 Regolamento Agenti di Calciatori - nota n.

5712/1740pf09-10/SP/blr del 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

**3. Ricorso Sig. ZANNI GIULIO**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e ammenda di €5.000,00, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, Regolamento Agenti di Calciatori – nota n. 5840/160pf11-12/SP/blr del 28.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

**4. Ricorso calc. BIAGINI LORENZO**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di 2.500,00, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione con l'art. 3, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori – nota n. 5840/160pf11-12/SP/blr del 28.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)